

MISURE DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA PSA

A seguito della conferma ufficiale, avvenuta il 7 gennaio scorso, della presenza della Peste suina africana (PSA) al confine tra Piemonte e Liguria, le Autorità sanitarie competenti hanno provveduto all'emanazione dei seguenti provvedimenti volti alla delimitazione dell'area infetta e al contrasto dell'ulteriore diffusione della malattia:

- Dispositivo dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAF-MDS-P, con il quale è stata istituita la zona infetta.
- Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022).
- Dispositivo dirigenziale prot. n. 0001195-18/01/2022- DGSAF-MDS-P, con il quale sono state definite le misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana.

Di seguito sono sintetizzate le misure, articolate nei tre livelli territoriali individuati con i suddetti provvedimenti (zona infetta, zona circostante e intero territorio nazionale). Le misure riportate sono quelle che a vario titolo interessano la fruizione della fauna selvatica e le altre attività all'aperto.

Il riferimento al cinghiale presente nelle misure è da intendersi come relativo più in generale ai suini selvatici (p. es. ibridi anche con razze esotiche o domestici inselvaticiti).

Zona infetta:

Misure inerenti all'ambito faunistico

- vietata qualsiasi forma di attività venatoria, allenamento e addestramento cani, e qualsiasi altra attività inerente alla gestione faunistica che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia (una deroga per la caccia di selezione potrà eventualmente essere concessa dalle autorità competenti previa adozione di misure di biosicurezza, attualmente in fase di definizione);
- vietata la movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
- vietata la movimentazione di carne di cinghiale e altri prodotti derivati (es. trofei) al di fuori della zona infetta;
- ricerca attiva delle carcasse di cinghiale secondo le modalità previste dalle autorità regionali competenti;
- obbligo di gestione di tutte le carcasse ritrovate sul territorio ed eventuali animali moribondi abbattuti in loco, secondo le procedure di biosicurezza definite dai Servizi Veterinari territorialmente competenti secondo quanto previsto nel Manuale delle emergenze da PSA nei suini selvatici;

- obbligo per i CRAS di informare i Servizi Veterinari territorialmente competenti in caso di intervento su cinghiale o altri suini selvatici in difficoltà;

Misure inerenti ad altre attività all'aperto

- vietata la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia (una possibile deroga potrà eventualmente concessa dalle autorità competenti previa valutazione del rischio da parte del Centro di riferimento nazionale per le pesti suine);
- permesse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici diversi dai cinghiali nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali.

Area confinante con la zona infetta (entro 10 km dal confine):

Misure inerenti all'ambito faunistico

- permessa l'attività venatoria a seguito di regolamentazione mirata a limitare al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurre la mobilità (possibile sospensione dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, della braccata e girata al cinghiale e dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva nelle regioni interessate dall'area infetta, limitatamente alla parte indenne, e nelle regioni confinanti con l'area infetta);
- vietata la movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
- obbligo di controllo virologico su tutti gli individui abbattuti durante l'attività venatoria o di controllo numerico;
- ricerca attiva delle carcasse di cinghiale secondo le modalità previste dalle autorità competenti.

Misure inerenti ad altre attività all'aperto

- permessa le altre attività all'aperto di natura agro-silvopastorale a seguito di regolamentazione mirata a limitare al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurre la mobilità.

Tutto il territorio nazionale

- vietata la movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
- obbligo di controllo virologico su tutte le carcasse di suini selvatici rinvenute sul territorio.